



Oggetto: Risposta a nota Vs Prot. n.567/23/S avente come oggetto “Certificati medici nei servizi 0-3”

Alla CA del Dott. Simone Gheri
Direttore di ANCI Toscana
pec@ancitoscana.com

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da Anci Toscana in relazione alle disposizioni contenute nella recente legge regionale n.8 del 28 febbraio 2023 “*Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla l.r.40/2009 del 15 febbraio 2023*”, si osserva quanto segue:

la legge regionale n.8/2023 è intervenuta a modificare la l.r. 40/2009 introducendo l’art. 50 bis che, per come si evince dal tenore letterale della norma, ha eliminato, nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative, l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica - previsto dal DPR n. 1518/1967 - dopo cinque giorni di assenza.

La *ratio legis* deve rinvenirsi nelle più attuali evidenze scientifiche, secondo le quali il periodo massimo di contagiosità della malattia si verifica durante la fase di incubazione e all’esordio clinico, per poi ridursi durante la convalescenza e, già dopo pochi giorni dall’inizio, raggiunge un livello compatibile con la presenza in collettività.

Si ritiene infatti che le misure più efficaci per prevenire la diffusione delle malattie infettive sono costituite dalla vaccinazione e dalle ordinarie misure igienico-sanitarie di profilassi (lavaggio accurato delle mani con acqua e sapone, ventilazione delle aule ecc.....).

In tal senso anche il parere espresso dall’Organismo Toscano di Governo Clinico con la decisione n.3 del 21 gennaio 2020, citato espressamente nel preambolo della legge, in cui viene precisato che “la certificazione medica non è necessaria a contenere la diffusione delle malattie infettive all’interno delle comunità scolastiche a partire dagli Asili Nido fino alla scuola secondaria di secondo grado”.

Pertanto, sulla base di tale presupposto scientifico e della prassi ormai consolidata, anche nei servizi educativi della prima infanzia (asili nido), dell’adozione di un’interpretazione estensiva dell’art. 42 del DPR 1518/1967, si può ritenere che il neo-introdotta art. 50 *bis* sia applicabile a tutte le scuole di ordine e grado, compresi quindi gli asili nido.

Tanto premesso, ne deriva che, non vi sono ragioni che giustificano una disparità di trattamento in funzione dell’età, né motivazioni scientifiche che escludono che tale possibilità di semplificazione amministrativa possa essere applicata anche dai Comuni della Toscana.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Sanita, Welfare e
Coesione Sociale**
IGIENE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA

Pertanto, visto quanto riportato nel preambolo della norma, anche al fine di non incidere sulla prassi e sui comportamenti già ampiamente consolidati anche nelle scuole della prima infanzia, si ritiene che la normativa regionale (L.R. n.8 del 28 febbraio 2023) possa essere applicata in via interpretativa anche alla fattispecie *de quo*.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti,

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa E.Balocchini